

TI_GERICHTE 14.2012.116 vom 5. September 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-09-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2012.116

FR: TI_GERICHTE 14.2012.116 du 5 septembre 2012

IT: TI_GERICHTE 14.2012.116 del 5 settembre 2012

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di leasing. Clausola di assunzione solidale del debito da parte dell'amministratore della società assuntrice

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell'opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

E. 2

In base all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati: a. l'applicazione errata del diritto, b. l'accertamento manifestamente errato dei fatti.

E. 3

In virtù dell'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

E. 4

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

E. 5

La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p. 461). Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia

sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta , op. cit., p. 330). L'ammontare della pretesa deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui l'importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice (Staehelin , Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF). Il rigetto dell'opposizione può essere concesso solo se il credito indicato nel precetto esecutivo è senza dubbio identico con quello provato dal titolo di rigetto. Non è tuttavia necessario, che nel precetto esecutivo il titolo sia stato indicato; è sufficiente, che il credito possa venire identificato chiaramente (Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss. Zurigo 2000, pag. 189).

E. 6

Nella fattispecie il titolo di credito indicato nel precetto esecutivo “ saldo del contratto di leasing 02.12.2011 (controfirmato con l'appellativo di debitore solidale RE1, allora amministratore unico di M_____ SA) ” e il titolo di credito indicato nell'istanza di rigetto, ossia “ contratto di leasing 02.08.2011 e riconoscimento di debito 23.12.2011 ” non poteva dar adito ad alcun dubbio in merito all'identificazione del credito fatto valere dall'istante, atteso che oltre a questi documenti che già indicavano il contratto di leasing stipulato dalla M_____ SA, di cui il convenuto era stato amministratore unico, con l'istanza sono stati prodotti ulteriori documenti e scritti scambiati tra le parti che chiaramente si riferivano al contratto in esame e al credito fatto valere dall'istante.

E. 7

L'escusso contesta la validità del contratto di leasing doc. E quale riconoscimento di debito nei suoi confronti, sostenendo di non avere assunto alcun obbligo solidale. Orbene al punto 1. del predetto contratto sono state indicate quale parti concedente la CO1, rappresentata da A_____R_____, Barbengo, socio e gerente, e quale assuntrice del leasing la M_____ SA, rappresentata da RE1, Vezia, amministratore unico. L'indicazione che segue “ Gli assuntori del leasing M_____ SA, Lugano, e RE1, Vezia, si costituiscono debitori solidali e comprovano al momento della stesura del presente accordo di avere la necessaria capacità creditizia ” è fuorviante e non può essere definita chiara e non equivoca, atteso che, quale parte assuntrice del leasing, come ritenuto sopra, è stata indicata unicamente la M_____ SA e che RE1 è stato menzionato solo quale suo amministratore unico. In calce al contratto appare poi l'indicazione “ L'assuntore del leasing: M_____ SA (RE1) ” e la relativa firma, mentre non vi è apposta alcuna menzione specifica indicante l'assunzione di un vincolo di quest'ultimo quale debitore solidale rispettivamente alcuna firma personale di RE1 quale debitore solidale. Il fatto poi che il reclamante abbia siglato ogni pagina del contratto non può portare a ritenere che si sia in tal modo obbligato quale debitore solidale, considerata la sua funzione di amministratore unico di M_____ SA, assuntrice del leasing. In via abbondanziale va poi osservato che nello scritto del 14 febbraio 2012 (doc. N) il rappresentante legale dell'istante ha confermato che immediatamente dopo la firma del contratto il convenuto ha chiesto lo stralcio della propria posizione di debitore solidale, manifestando così immediatamente il suo dissenso, il che rafforza la posizione del reclamante il quale non si ritiene vincolato personalmente. Il contratto in esame non contiene pertanto una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile, non soggetta a interpretazione, con cui RE1 si è obbligato solidalmente nei confronti dell'istante. Orbene, il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente in questa procedura l'indagine volta a stabilire quale sia il reale

significato di una dichiarazione che, come in questo caso, non appare sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario. Ne consegue che la sentenza pretorile va riformata nel senso che l'istanza va integralmente respinta in mancanza di un valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF nei confronti del convenuto.

E. 8

Il reclamo va pertanto accolto. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamato l'art. 82 cpv. 1 LEF pronuncia: I. Il reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 11 luglio 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (SO.2012.1873) sono così riformati: "1. L'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione 25 aprile 2012 promossa da CO1, Paradiso, contro RE1, Vezia, è respinta 2. La tassa di giustizia di fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, resta a carico di CO1, la quale rifonderà a RE1 fr. 1'000.-- per ripetibili." II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 400.--, anticipata dal reclamante, è posta a carico di CO1, la quale rifonderà a RE1 fr. 1'000.-- per ripetibili. III . Notificazione a: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria Giacché
il valore litigioso della vertenza, di fr. 24'800.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.